CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 349 **Chieri,** 30/10/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER FIERA DI SAN MARTINO 2026 - CENTRO STORICO

Il Dirigente Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

- Visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 16.02.2026 avente ad oggetto: FIERA DI SAN MARTINO 2026 - LINEE DI INDIRIZZO;
- Visto il Piano di Sicurezza a firma dell'Ing. Lambiase Ottone della ditta Tutor consulting , che indica la SGP Grandi Eventi S.r.l. quale responsabile dell'evento;
- considerato che le sedi viarie destinate all'allestimento e allo svolgimento degli eventi previsti tra il 4 e il 10 novembre 2026 nella manifestazione legata alla Fiera di San Martino organizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero Piazza Cavour, Via Vittorio Emanuele II°, Piazza Umberto I°, via Palazzo di Città, Piazza Mazzini, Via Carlo Alberto sono normalmente utilizzate per lo scorrimento veicolare e per la sosta in appositi spazi;
- rilevata la presenza del mercato di piazza Dante nella giornata di sabato 7 novembre 2026 che impedisce il regolare flusso veicolare in direzione centro storico;
- ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento di modifica della viabilità nelle vie interessate dall'evento per garantirne il regolare svolgimento;
- visti gli articoli 5 - 8° comma, 6 - 4° comma lett. f), 7- 1° comma, lettera a) del "Nuovo Codice della Strada", emanato con Decreto Legislativo 30/04/92 n.285;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modifiche;
- visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107;
- Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;
- Visto l'incarico di elevata qualificazione affidato con provvedimento del Dirigente in

 data 23/10/2025 prot. n. 57494/2025 al Dott. Scuttari Federico,

ORDINA

- Il DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in Piazza Cavour dalle ore 09:00 dell'04/11/2026 fino alle 07:00 del 10/11/2026;

- l'inversione del senso di marcia in Vicolo Sant'Antonio dalle ore 09:00 dell'04/11/2026 alle ore 07,00 del 10/11/2026;

- Il DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in Piazza Umberto I e Via Carlo Alberto dalle ore 07:00 dell'04/11/2026 fino alle 18:00 dell' 09/11/2026, nell'area delimitata dalla segnaletica;

- Il DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in Via Palazzo di Città (tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele II e Via Cottolengo) e in via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra vicolo Sant'Antonio e via C. Balbo) dalle ore dalle ore 07:00 del 06/11/2026 fino alle 23:00 dell'8/11/2026 e comunque nell'area delimitata dalla segnaletica;

- IL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE IN Via Vittorio Emanuele II (tratto pedonale) dalle ore 07:00 del 07/11/2026 salle ore 23:00 dell'8/11/2026;

- Il DIVIETO TEMPORANEO DI ACCESSO IN VIA VITTORIO EMANUELE II DA VIALE FASANO/VIA FRATELLI GIORDANO E VIALE FIUME dalle ore dalle ore 05:00 alle 16:00 dell' 07/11/2026 per svolgimento mercato settimanale;

- Negli stessi orari di cui al punto 4. è consentita la circolazione veicolare per i residenti e aventi titolo in Via Balbo in doppio senso di marcia.

- Il DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in Via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra via Della Pace e via Roma) dalle ore 6.00 alle ore 24.00 dell' 8/11/2026;

- IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE in via Della Pace ad eccezione dei residenti e degli aventi titolo dalle ore 6.00 alle ore 24.00 del 08/11/2026, per i residenti è consentita la circolazione in doppio senso di marcia;

- IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Piazza Mazzini (tratto compreso tra l'intersezione con Via Albussano e Via Carlo Alberto) ed in Via Albussano (nel tratto compreso tra Via Avezzana e Piazza Mazzini) ad eccezione dei residenti e degli aventi titolo, con istituzione doppio senso marcia per i residenti nei giorni 7 e 8 Novembre 2026 dalle ore 7.00 alle ore 20,00;

- IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN Via Visca dalle 07:00 del 06/11/2026 alle 23:00 dell'8/11/2026, ad eccezione dei residenti e degli aventi titolo, con istituzione doppio senso marcia per i residenti ;

- IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE in Via Gualderia dalle ore 07:00 alle ore 23:00 dell/8/11/2026, con istituzione doppio senso marcia per i residenti ;

- la modifica alla viabilità delle vie afferenti alle aree dell'evento nel seguente modo:

- a. I veicoli che percorrono Via San Giorgio non possono accedere a via Visca;

- b. I veicoli provenienti da Vicolo Visca devono procedere verso Via San Giorgio;

- c. I veicoli dei residenti e degli aventi titolo di via Della Gualderia nel tratto compreso tra via Massa e via Vittorio Emanuele II devono procedere in doppio senso di marcia;

- d. i veicoli che percorrono Via Marconi devono procedere a destra in direzione Via Sant'Agostino, Via Robbio;

- Per i residenti di Via San Giorgio è consentita la circolazione in doppio senso di marcia.

- E' sospesa la ZTL DALLE ORE 5.00 DELL' 07/11/2026 ALLE ORE 08.00 DELL'09/11/2026.

- le deviazioni ed i divieti verranno resi noti mediante il posizionamento di opportuna segnaletica stradale;

- l'informazione ai residenti e agli aventi titolo, alle linee del Trasporto Pubblico, alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri della locale Stazione di Chieri, al Consorzio Chierese per i servizi;

- al responsabile coordinatore dei servizi di turno la facoltà di modificare i flussi e/o l'assetto della viabilità all'interno ed all'esterno del perimetro della manifestazione in presenza di problemi che possano incidere sulla sicurezza dello svolgimento della stessa;

- la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente o in contrasto con essa;

- il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

- **AVVERTE**

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;

- che a norma dell'articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro (60) sessanta giorni dalla pubblicazione o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro (120) centoventi giorni dalla pubblicazione;

- che a norma dell'artico 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante la Polizia Locale Dott. Federico SCUTTARI.

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile EQ
Area Polizia Locale e Protezione Civile
Federico Scuttari / ArubaPEC S.p.A.